

Regolamento Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 87 DEL 29/11/2022



Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Scopi e funzioni

Art 3 - Composizione

Art 4 - Organi della Consulta

Art.5 - Funzioni degli organi della Consulta

Art. 6 – Locali

Art. 7 - Norma transitoria

Art. 8 - Modifica del Regolamento



ART. 1 - OGGETTO

E' istituita la Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità. Essa è l'organo di riferimento delle persone con disabilità e/delle loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione comunale: a garanzia di una rete di servizi stabili, volti al superamento di condizioni di emarginazione e ad assicurare la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, la vita associativa, il sostegno a situazioni particolari di bisogno, ecc. Essa e' l'assise generale e permanente dei rappresentanti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie, dell'associazionismo cittadino in materia e di quanti operano, a qualsiasi titolo ed in modo preminente, nell'ambito del settore della disabilità.

ART. 2 - SCOPI E FUNZIONI

La Consulta è un organo autonomo.

La Consulta opera con le forze sociali e le istituzioni per la realizzazione di un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore delle persone con disabilità. La Consulta, in particolare, nel rispetto della gestione sociale, garantisce la piena partecipazione delle persone disabili alla programmazione, alla progettazione ed alla proposta delle scelte in tutti i campi amministrativi di intervento a favore delle persone con disabilità. In particolare analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita, analizza lo standard qualitativo dei servizi erogati dall' Amministrazione.

La Consulta con le sue attività si adopera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- b) assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e all'esercizio del



diritto alla "cittadinanza attiva";

- c) stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della vita;
- d) promuovere sul territorio la cultura dell' "inclusione";
- e) promuovere la partecipazione di ogni privato cittadino sensibile ai problemi della disabilità che chieda di dare il proprio contributo alla Consulta.

ART. 3 — COMPOSIZIONE

La Consulta è composta da:

1. Il Sindaco o un suo delegato
2. L'Assessore alle Politiche Sociali
3. Il Direttore del Distretto Socio Sanitario o suo delegato
4. Un consigliere di maggioranza
5. Un consigliere di minoranza
6. Un referente di un ente del terzo settore regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale che si occupa di disabilità, che abbia sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Gioia del Colle, individuato in apposita assemblea costituita dagli enti locali aventi medesimo scopo sociale
7. Un rappresentante per ogni organizzazione sindacale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale;
8. Un rappresentante per ogni organizzazione professionale e/o imprenditoriale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale;
9. Dai Presidenti delle Associazioni locali delle famiglie dei disabili;
10. Da un privato cittadino affetto da handicap o un suo familiare



ART. 4 -ORGANI DELLA CONSULTA

Gli Organi della Consulta sono: l'Assemblea ed il Presidente.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta.

L'Assemblea elegge il Presidente, scelto tra i componenti di cui all'art.3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato per un solo mandato. Il Presidente individua, in caso di temporaneo impedimento o assenza, un sostituto tra i membri della Consulta a cui delega per iscritto le sue funzioni.

Possono prendere parte ai lavori della consulta: assessori comunali e consiglieri comunali, senza partecipazione ai voti in caso di decisioni.

ART.5 -FUNZIONI DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta.

La prima seduta dell'Assemblea successiva alle elezioni amministrative è convocata dal Sindaco.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e-mail o messaggio telefonico con la specifica dell'ordine del giorno, da partecipare a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della seduta. Oltre che per iniziativa del Presidente, la convocazione può essere richiesta dall'Assessore alle Politiche Sociali e/o da almeno 1/4 dei componenti la Consulta, con nota inviata al Presidente, contenente l'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta con apposito avviso, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per esigenze di migliore funzionalità per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 e 5, la Consulta può operare per gruppi di studio, individuati e coordinati secondo direttive della Consulta stessa. In seno all'Assemblea si possono costituire gruppi tematici, per specifiche problematiche (es. lavoro, scuola, famiglia e tempo libero, prevenzione e riabilitazione, ecc.), per fasce di età e/o per zone territoriali, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità.



I gruppi riferiscono e si attengono alle decisioni dell'Assemblea. I Gruppi ed il Presidente possono richiedere l'intervento di esperti in singole materie, subordinandolo, nel caso in cui questo comportasse oneri finanziari ad una formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente è coadiuvato da un funzionario, con mansioni di segretario, nominato dall'Amministrazione comunale tra il personale dei Servizi Sociali.

La partecipazione alla Consulta e l'assunzione di cariche è a titolo gratuito.

ART. 6 — LOCALI

La consulta ha sede presso i locali dei Servizi Sociali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

La Consulta si riunisce nei locali del Comune o in luoghi accessibili ai disabili.

ART. 7- NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione, per il primo anno di attività, il ruolo di Presidente dell'Assemblea è ricoperto dall'Assessore ai Servizi Sociali; in seguito il Presidente viene eletto dall'Assemblea come prevede l'articolo 4.

ART. 8 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del presente regolamento prevede la richiesta sostenuta dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.